



**PROVINCIA DI SAVONA**



Settore Gestione della Viabilità  
Servizio Manutenzione stradali ordinarie, segnaletica e demanio

# Servizio di sfalcio erba sulla rete stradale provinciale annualità 2026 PRIMO SFALCIO

**PROGETTO ESECUTIVO**

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**



RUP: ing. geol. Gaya Briano Progettista: geom. Marco Cozza geom. Umberto Baccino geom. Giancarlo Orsi Collaboratori: geom. Bruno Basile geom. Nicola Benetti ing. Saverio Albergo arch. Emiliano Fresia CSP ing. Silvio De Ambroggi  CSE PROVINCIA DI SAVONA Via Sormano, 12 – 17100 Savona Tel 019 831 31 – Fax 019 831 3269 PEC: <a href="mailto:protocollo@pec.provincia.savona.it">protocollo@pec.provincia.savona.it</a> <a href="http://www.provincia.savona.it">www.provincia.savona.it</a>	Responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/08) ing. geol. Gaya Briano	elaborato EL. 1E
	Finanziamento: Fondi propri dell'amministrazione Capitolo di uscita 604400 "Manutenzione ordinaria in economia diretta – Prestazioni di servizi" nell'ambito della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità" - Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali".	Data 17/03/2026 aggiornamento/i data e numero scala/e
	Importo progetto € 337.101,40	Programma triennale: 2026-2028
	C.U.P.: J39J26000020003 C.I.G.: 10 lotti ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	Bilancio: 2026 Annualità: 2026
	C.P.V.: 77312000-0	Revisione: 0
Dirigente di Settore Responsabile del Servizio E-mail Responsabile del Servizio Orario C.F. 00311260095	ing. Danilo Burastero ing. geol. Gaya Briano <a href="mailto:g.briano@provincia.savona.it">g.briano@provincia.savona.it</a> dal lunedì al venerdì – ore 10,00/12,30 martedì e giovedì – ore 15,30/17,30	

## Indice generale

CAPO 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE.....	5
Art. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
Art. 1.2 - SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
Art. 1.3 - CATEGORIE DELL'APPALTO.....	7
Art. 1.4 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA.....	7
Art. 1.5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO.....	9
Art. 1.6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.....	9
Art. 1.6.1 - QUADRO ECONOMICO GENERALE.....	10
Art. 1.6.2 - QUADRO ECONOMICO PER LOTTO.....	11
Art. 1.7 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	12
Art. 1.8 - PROROGA CONTRATTUALE.....	13
Art. 1.9 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO.....	13
Art. 1.10 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	13
Art. 1.11 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, RAPPRESENTANTE E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
Art. 1.12 - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	14
CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	14
Art. 2.1 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE.....	14
Art. 2.2 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	15
Art. 2.3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE.....	15
Art. 2.4 - PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA.....	16
Art. 2.5 - ATTIVITÀ DEL DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art. 2.6 - CONSEGNA DEI SERVIZI.....	19
Art. 2.7 - SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE SERVIZI.....	21
Art. 2.8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	22
Art. 2.9 - GARANZIA PROVVISORIA.....	22
Art. 2.10 - GARANZIA DEFINITIVA.....	23
Art. 2.11 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	24
Art. 2.12 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	25
Art. 2.13 - PENALI.....	28
Art. 2.14 - SICUREZZA.....	29
Art. 2.15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	30
Art. 2.16 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	31
Art. 2.17 - REVISIONE PREZZI.....	33
Art. 2.18 - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI.....	33
Art. 2.19 - ULTIMAZIONE DEI SERVIZI.....	34
Art. 2.20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	34
Art. 2.21 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	35
Art. 2.21.1 - PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	37
Art. 2.21.2 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.....	38
Art. 2.21.3 - ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.....	38
Art. 2.22 - CARTELLI.....	38
Art. 2.23 - GESTIONE DEI RIFIUTI.....	38
Art. 2.24 - INCOMPATIBILITÀ INCARICO.....	39

Art. 2.25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39
Art. 2.26 - FORO COMPETENTE.....	39
CAPO 3 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI.....	39
Art. 3.1 - NORME GENERALI.....	39
Art. 3.1.1 - Trasporti.....	40
Art. 3.1.2 - Noleggi.....	40
Art. 3.2 - Lavorazioni sfalcio e cantieristica.....	41
CAPO 4 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO.....	41
Art. 4.1 - SOPRALLUOGO.....	41
Art. 4.2 - Cantierizzazioni (sicurezza non soggetta a ribasso).....	41
Art. 4.3 - Interventi di sfalcio sulle strade provinciali.....	41
Art. 4.3.1 - Generalità.....	41
Art. 4.3.1.1 SFALCIO di erbe in banchina e arginello fino a 1,00 ml e in scarpata 1,00 ml di larghezza.....	43
Art. 4.3.1.2 SFALCIO di erbe presso sezioni in trincea 3,00 ml a dx 3,00 ml a sx di larghezza.....	43
Art. 4.3.1.3 SFALCIO di erbe presso sezioni in rilevato 2,00 ml a dx 2,00 ml a sx di larghezza.....	44
Art. 4.3.1.4 SFALCIO di erbe presso sezioni miste 2,00 ml banchina 3,00 ml scarpate di larghezza.....	44
Art. 4.4 - CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - SGOMBERI E RIPRISTINI.....	44
Art. 4.5 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI.....	45
Art. 4.5.1 - LAVORAZIONI.....	45
Art. 4.5.1.1 SFALCIO di erbe in banchina e arginello fino a 1,00 ml e in scarpata 1,00 ml di larghezza.....	45
Art. 4.5.1.2 SFALCIO di erbe presso sezioni in trincea 3,00 ml a dx 3,00 ml a sx di larghezza.....	45
Art. 4.5.1.3 SFALCIO di erbe presso sezioni in rilevato 2,00 ml a dx 2,00 ml a sx di larghezza.....	46
Art. 4.5.1.4 SFALCIO di erbe presso sezioni miste 2,00 ml banchina 3,00 ml scarpate di larghezza.....	46
Art. 4.6 - Cantierizzazioni (sicurezza non soggetta a ribasso).....	46
Art. 4.7 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI Lavorazioni sfalcio e cantieristica.....	46

# CAPO 1 - OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

## Art. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i servizi di: **"Servizio di sfalcio erba sulla rete stradale provinciale annualità 2026 - PRIMO SFALCIO"**.

Il servizio verrà affidato mediante **"procedura aperta"**, ai sensi dell'articolo 71 D. Lgs. 36/2023 come definito al comma 3, con l'utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108 c. 3 D. Lgs n. 36/2023 da esprimersi mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## Art. 1.2 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

La stazione appaltante suddivide l'appalto in lotti funzionali, prestazionali o qualitativi, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, per garantire la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità. Di seguito, la forma, l'ammontare e tutte le caratteristiche dei 10 Lotti.

LOTTO 1 SERVIZIO ESTIVO				
STRADA	INIZIO	FINE	KM	TOT. KM
SP n° 31 "Urbe – Piampaludo La Carta"	0,000	12,171	12,171	49,993
SP n° 40 "Urbe -Vara - Passa del Faiallo"	0,000	11,680	11,680	
SP n° 49"Sassello – Urbe" – S. Michele – Martina"	0,000	18,212	18,212	
SP n° 53 "Urbe - Martina - Acquabianca"	0,000	5,730	5,730	
SP n° 7 "di Piancastagna"	0,000	2,200	2,200	
LOTTO 2 SERVIZIO ESTIVO				
STRADA	INIZIO	FINE	KM	TOT. KM
SP n° 29 Dir B"di Dego"	120,270	124,570	4,300	38,780
SP n° 33"Dego – S. Giulia"	0,000	10,010	10,010	
SP n° 33 Bis"Dego – S. Giulia"	7,940bis	10,800bis	2,860	
SP n° 43 "dei Porri"	0,000	3,160	3,160	
SP n° 542"Di Pontinvrea" fino al giovo	0,000	18,450	18,450	
LOTTO 3 SERVIZIO ESTIVO				
STRADA	INIZIO	FINE	KM	TOT. KM
SP n° 2 "Albisola – Ellera – Stella"	0,449	11,034	10,585	54,355
SP n° 22"Celle – sanda – Stella S.M."	0,160	9,120	8,960	
SP n° 32 "di Stella S. Bernardo"	0,000	2,800	2,800	

SP n° 37 "Sanda – Gageragna – Vetriera"	0,000	3,909	3,909	
SP n° 57"Varazze – Casanova – Alpicella – Stella S.M."	0,000	14,930	14,930	
SP n° 57 Bis"del Pero"	7,500bis	7,906bis	0,406	
SP n° 57 Ter"di Alpicella"	10,280bis	10,650bis	0,370	
SP n° 542"Di Pontinvrea" sa Madonna del Salto	18,450	30,845	12,395	
<b>LOTTO 4 SERVIZIO ESTIVO</b>				
<b>STRADA</b>	<b>INIZIO</b>	<b>FINE</b>	<b>KM</b>	<b>TOT. KM</b>
SP n° 12"Savona – Altare"	0,240	26,640	26,400	53,101
SP n° 29"del Colle di Cadibona"	132,647	151,855	19,208	
SP n° 36"Bragno – Ferrania" tratto 1	0,000	1,370	1,370	
SP n° 36"Bragno – Ferrania" tratto 2	2,260	7,030	4,770	
SP n° 61"Ponte della Volta"	0,000	1,353	1,353	
<b>LOTTO 5 SERVIZIO ESTIVO</b>				
<b>STRADA</b>	<b>INIZIO</b>	<b>FINE</b>	<b>KM</b>	<b>TOT. KM</b>
SP n° 9"Cairo m.tte Scaletta Uzzone"	2,360	14,060	11,700	50,549
SP n° 11"Marghero – Plodio – Carcare"	0,000	5,000	5,000	
SP n° 26"di Cosseria"	0,725	2,650	1,925	
SP n° 26 Bis"di Cosseria"	1,230bis	2,860bis	1,630	
SP n° 28 Bis"del Colle di Nava"	10,850	27,300	16,450	
SP n° 339"di Cengio"	33,330	39,504	6,174	
SP n° 42"S. Giuseppe – Cengioa"	0,000	7,670	7,670	
<b>LOTTO 6 SERVIZIO ESTIVO</b>				
<b>STRADA</b>	<b>INIZIO</b>	<b>FINE</b>	<b>KM</b>	<b>TOT. KM</b>
SP n° 15"Carcare – Pallare – Bormida – Melogno" (tratto melogno)	20,650	21,600	0,950	34,619
SP n° 490"Del Colle del Melogno" fino a bivio sp 4	1,431	35,100	33,669	
<b>LOTTO 7 SERVIZIO ESTIVO</b>				
<b>STRADA</b>	<b>INIZIO</b>	<b>FINE</b>	<b>KM</b>	<b>TOT. KM</b>
SP n° 15"Carcare_Pallare-Bormida_Osiglia"	1,584	14,200	12,616	54,685
SP n° 15 Bis"Di Carcare"	0,000	2,600	2,600	
SP n° 48"Santuario del Deserto"	0,000	1,760	1,760	
SP n° 51"Bormida di Millesimo"	0,000	19,300	19,300	
SP n° 38"Mallare_Bormida_Melogno"	0,000	9,940	9,940	
SP n° 5"Altare_Mallare"	1,930	8,040	6,110	
SP n° 5 Dir"Altare_Mallare"	0,000	2,359	2,359	
<b>LOTTO 8 SERVIZIO ESTIVO</b>				
<b>STRADA</b>	<b>INIZIO</b>	<b>FINE</b>	<b>KM</b>	<b>TOT. KM</b>
SP n° 45"Finale L. - Manie – Voze – Spotorno"	0,863	13,810	12,947	47,320
SP n° 54"Noli – Voze – Magnone"	0,000	5,910	5,910	
SP n° 58"Di Quiliano"	0,085	3,410	3,325	
SP n° 59"Di Bergeggi"	0,000	1,780	1,780	
SP n° 62"di Spotorno"	0,000	1,000	1,000	
SP n° 8"Spotorno-Vezzi Portio"	0,000	18,635	18,635	
SP n° 8 Bis"Spotorno-Vezzi Portio"	5,950bis	9,080bis	3,130	

SP n° 8 Dir A"Spotorno-Vezzi Portio"	0,000	0,593	0,593	
<b>LOTTO 9 SERVIZIO ESTIVO</b>				
<b>STRADA</b>	<b>INIZIO</b>	<b>FINE</b>	<b>KM</b>	<b>TOT. KM</b>
SP n° 3"Ceriale – Cisano sul Neva"	0,000	7,400	7,400	67,975
SP n° 39"Albenga – Campochiesa"	0,686	2,720	2,034	
SP n° 52"Bareassi – Calizzano"	0,000	8,000	8,000	
SP n° 60"Borghetto S.S. - Bardineto"	0,000	23,150	23,150	
SP n° 60 Dir"Raccordo autostradale di Borghetto S. Spirito"	0,000	0,980	0,980	
SP n° 4"Pietra L. - Tovo S.G. - Magliolo"	1,735	12,510	10,775	
SP n° 24"Pietra L. - Giustenice"	0,210	4,730	4,520	
SP n° 24 Bis"Pietra L. – Giustenice"	1,195bis	1,700bis	0,505	
SP n° 24 Dir"di Pietra L."	0,000	0,340	0,340	
SP n° 490"Del Colle del Melogno" (da bivio SP 4 afine strada)	35,100	44,571	9,471	
SP n° 490 Dir"Raccordo autostradale"	0,000	0,800	0,800	
<b>LOTTO 10 SERVIZIO ESTIVO</b>				
<b>STRADA</b>	<b>INIZIO</b>	<b>FINE</b>	<b>KM</b>	<b>TOT. KM</b>
SP n° 18"Alassio - Testico"	0,000	17,700	17,700	40,101
SP n° 13"di Valmerula"	8,264	23,400	15,136	
SP n° 55"Bossoleto – Caso – Crocetta di Alassio"	0,000	7,265	7,265	

### Art. 1.3 - CATEGORIE DELL'APPALTO

L'intervento di cui al presente Capitolato hanno i seguenti codici CPV:

- **Servizi di sfalcio aree a verde, banchine e scarpate, raccolta foglie, (Codice CPV: 77312000-0);**

### Art. 1.4 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola od associata, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. dichiarazione di essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE);
2. requisito di capacità economica finanziaria: è richiesto all'operatore economico un fatturato globale medio annuo pari al doppio dell'importo posto a base di appalto relativamente al singolo lotto per il quale viene presentata offerta e maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura; nel caso in cui venga presentata offerta per più di un lotto è richiesto all'operatore economico un fatturato globale medio annuo pari al doppio dell'importo posto a base di appalto relativamente lotto di valore più alto per il quale viene presentata offerta e maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura;
3. requisito di capacità tecnica e professionale: aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di indizione della procedura di gara, anche a favore di soggetti privati, servizi nel settore oggetto dell'appalto o nel settore della manutenzione stradale con importo pari all'importo a base di gara, relativamente ai lotti per i quali viene presentata offerta. Nel caso in cui venga presentata offerta per più di un lotto tale

parametro verrà valutato tenendo in considerazione l'importo posto a base di appalto relativamente lotto di valore più alto per il quale viene presentata offerta. Tale requisito dovrà essere successivamente dimostrato, su richiesta della stazione appaltante, mediante produzione dell'elenco dei servizi oggetto di dichiarazione con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, del servizio e produzione di certificazione/dichiarazione dei soggetti destinatari;

4. ciascun operatore economico può partecipare ad uno o più lotti, anche in forme soggettive diverse (concorrente singolo, componente di un R.T.I o Consorzio ecc.) ma il medesimo operatore **non potrà essere aggiudicatario di più di 01 (uno) lotto, a prescindere dalla forma soggettiva in cui si è presentato**, al fine di garantire interventi nei tempi stabiliti dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
5. **disponibilità dei mezzi e delle attrezzature da impiegarsi nel servizio relativamente al lotto per il quale si presenterà offerta; in particolare si richiede la disponibilità di una squadra tipo così composta: n°01 (uno) trattore con trincia tagliaerba, n° 2 autocarri (1 squadra sfalcio, 1 squadra segnaletica), n°01 decespugliatori, n°01 soffiatore, n°01 motosega n°04 operai di cui almeno uno in possesso dell'abilitazione all'uso della motosega. Tale requisito, da produrre in sede di gara sotto forma di dichiarazione di impegno, dovrà essere successivamente dimostrato, in caso di aggiudicazione**, su richiesta della stazione appaltante, mediante produzione dell'elenco dei mezzi e delle attrezzature e produzione di copia della documentazione attestante la relativa proprietà (certificato di proprietà, libretto di circolazione, documenti ad essi assimilabili); per i mezzi e le attrezzature non di proprietà, il concorrente, al fine di dimostrare la disponibilità degli stessi, dovrà produrre dichiarazione di impegno di altro soggetto proprietario a mettere a disposizione tali mezzi e attrezzature per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegando, altresì, copia della documentazione attestante la proprietà (certificato di proprietà, libretto di circolazione con indicazione obbligatoria dell'uso di terzi ai sensi dell'articolo 82 comma 4 Codice della Strada, documenti ad essi assimilabili).
6. **iscrizione all'Albo Gestori Ambientale per il codice CER 20 02 01 (in quanto il prodotto risultante dall'esecuzione del servizio è considerato rifiuto e pertanto non rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 185 D. Lgs. 152/2006)**;
7. iscrizione, o richiesta d'iscrizione in corso, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla Legge 6/11/2012, n. 190, dal D.P.C.M. del 18/04/2013 e dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014.
8. Il concorrente deve:
  - a) indicare le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto della disciplina della normativa vigente;
  - b) dichiarare di assumere l'obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell'offerta e alle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, avendo cognizione completa delle strade oggetto dell'appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio;
  - c) dichiarare di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito indicato al punto 1) dovrà essere posseduto da ogni membro del raggruppamento; i requisiti indicati ai punti 3) e 5) potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. La stessa impresa può ausiliare il concorrente per entrambi i requisiti. Non è consentito che più di un

concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

Il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 5 del presente articolo non può essere oggetto di avvalimento.

L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova, da parte del miglior offerente, di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione, richiesta dalla Stazione Appaltante.

Le ditte concorrenti dovranno, inoltre, assolvere ad ogni eventuale ulteriore onere e/o adempimento previsto dal bando di gara.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'ordine di immediato inizio del servizio potrà essere impartito subito dopo l'aggiudicazione di cui all'articolo 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, ed in pendenza della stipula del contratto, se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo, previa acquisizione della documentazione prevista per legge, anche in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave danno nell'interesse pubblico.

E' fatto d'obbligo presentare una dichiarazione di disponibilità dei mezzi ed elenco personale proprio necessario secondo le quantità specificate nelle voci di elenco prezzi del servizio di cui all'oggetto da impiegarsi nel servizio relativamente al singolo lotto per il quali si presenterà offerta.

#### **Art. 1.5 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO**

Il servizio in oggetto prevede il taglio dell'erba lungo alcune strade provinciali compreso l'intervento di potatura con rimozione dei rami interferenti con la viabilità e l'abbattimento di alberature in precario stato di stabilità, siti lungo le strade provinciali.

Sono a carico dell'impresa gli oneri di smaltimento del materiale proveniente dagli sfalci, dalle potature e abbattimenti.

L'intervento sarà eseguito organizzando i cantieri in step e regolando il flusso veicolare con sensi unici alternati regolati da movieri.

L'impresa dovrà garantire almeno una squadra di lavoro, dotata di mezzi e attrezzature in modo da poter eseguire il servizio di sfalcio.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'ing. geol. Gaya Briano.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC):

Lotti 1-2-3-8 Geom. Umberto Baccino; Lotti 4-5-6-7 Geom Marco Cozza; Lotti 9-10 Geom. Giancarlo Orsi.

#### **Art. 1.6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente di aver preso atto di tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi,

delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione del servizio a partire dalla sottoscrizione del contratto.

Nel presentare l'offerta, l'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo dove deve essere svolto il servizio e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo del servizio, e pertanto di:

1. aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
2. di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole, dell'arte e di conseguenza averlo giudicato perfettamente eseguibile, di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.
3. di essere a conoscenza delle finalità che la Provincia intende perseguire con la realizzazione del servizio e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dello stesso.
4. di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta di ribasso, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio e degli oneri della sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008;

#### Art. 1.6.1 - QUADRO ECONOMICO GENERALE

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	
<b>Somma stanziata del progetto</b>	<b>337.101,4</b>
Importo lavori a misura	140.871,68
Importo lavori a corpo	0,00
Importo lavori in economia	0,00
<b>Importo totale servizio</b>	<b>140.871,68</b>
di cui costo del personale	59.695,92
Oneri della sicurezza diretti	0,00
Oneri della sicurezza specifici	123.753,64
<b>Importo soggetto a ribasso</b>	<b>140.871,68</b>
<b>Importo complessivo appalto</b>	<b>264.625,32</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
<i>Imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</i>	58.217,57
<i>Incentivo D.lgs 36/2023 art. 45 c. 3</i>	4.234,01
<i>Incentivo D.lgs 36/2023 art. 45 c. 5</i>	1.058,50
<i>Contributo anac</i>	250,00
<i>CSE per lotti da 1 a 10</i>	8.716,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>72.476,08</b>
<b>Importo totale del progetto</b>	<b>337.101,4</b>

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023, per un totale di: **€ 59.695,92.**

**Art. 1.6.2 - QUADRO ECONOMICO PER LOTTO**

<b>Quadro economico LOTTO 1</b>		
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 14.151,90	€ 14.151,90
Di cui manodopera	€ 6.098,79	
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.953,29	€ 12.953,29
<b>Totale a base di appalto</b>		<b>€ 27.105,19</b>
A3 – Somme a disposizione I.V.A. 22%	€ 5.963,14	€ 5.963,14
<b>Totale lotto</b>		<b>€ 33.068,33</b>
<b>Quadro economico LOTTO 2</b>		
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 11.745,55	€ 11.745,55
Di cui manodopera	€ 4.821,64	
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.059,17	€ 9.059,17
<b>Totale a base di appalto</b>		<b>€ 20.804,72</b>
A3 – Somme a disposizione I.V.A. 22%	€ 4.577,04	€ 4.577,04
<b>Totale lotto</b>		<b>€ 25.381,76</b>
<b>Quadro economico LOTTO 3</b>		
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 15.713,85	€ 15.713,85
Di cui manodopera	€ 6.669,57	
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.572,12	€ 13.572,12
<b>Totale a base di appalto</b>		<b>€ 29.285,97</b>
A3 – Somme a disposizione I.V.A. 22%	€ 6.442,91	€ 6.442,91
<b>Totale lotto</b>		<b>€ 35.728,88</b>
<b>Quadro economico LOTTO 4</b>		
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 16.477,20	€ 16.477,20
Di cui manodopera	€ 6.648,55	
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.657,18	€ 11.657,18
<b>Totale a base di appalto</b>		<b>€ 28.134,38</b>
A3 – Somme a disposizione I.V.A. 22%	€ 6.189,56	€ 6.189,56
<b>Totale lotto</b>		<b>€ 34.323,94</b>
<b>Quadro economico LOTTO 5</b>		
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 14.596,71	€ 14.596,71
Di cui manodopera	€ 6.200,58	
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.680,27	€ 12.680,27
<b>Totale a base di appalto</b>		<b>€ 27.276,98</b>
A3 – Somme a disposizione I.V.A. 22%	€ 6.000,94	€ 6.000,94
<b>Totale lotto</b>		<b>€ 33.277,92</b>
<b>Quadro economico LOTTO 6</b>		
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 10.378,41	€ 10.378,41
Di cui manodopera	€ 4.291,60	

A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.291,57	€ 8.291,57
<b>Totale a base di appalto</b>		<b>€ 18.669,98</b>
A3 – Somme a disposizione I.V.A. 22%	€ 4.107,40	€ 4.107,40
<b>Totale lotto</b>		<b>€ 22.777,38</b>
<b>Quadro economico LOTTO 7</b>		
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 13.671,06	€ 13.671,06
Di cui manodopera	€ 5.917,71	
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.003,28	€ 15.003,28
<b>Totale a base di appalto</b>		<b>€ 28.674,34</b>
A3 – Somme a disposizione I.V.A. 22%	€ 6.308,35	€ 6.308,35
<b>Totale lotto</b>		<b>€ 34.982,69</b>
<b>Quadro economico LOTTO 8</b>		
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 13.168,50	€ 13.168,50
Di cui manodopera	€ 5.746,02	
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.612,36	€ 12.612,36
<b>Totale a base di appalto</b>		<b>€ 25.780,86</b>
A3 – Somme a disposizione I.V.A. 22%	€ 5.671,79	€ 5.671,79
<b>Totale lotto</b>		<b>€ 31.452,65</b>
<b>Quadro economico LOTTO 9</b>		
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 19.528,36	€ 19.528,36
Di cui manodopera	€ 8.398,99	
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.563,59	€ 17.563,59
<b>Totale a base di appalto</b>		<b>€ 37.091,95</b>
A3 – Somme a disposizione I.V.A. 22%	€ 8.160,23	€ 8.160,23
<b>Totale lotto</b>		<b>€ 45.252,18</b>
<b>Quadro economico LOTTO 10</b>		
A1 – Importo soggetto a ribasso	€ 11.440,14	€ 11.440,14
Di cui manodopera	€ 4.902,47	
A2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.360,91	€ 10.360,91
<b>Totale a base di appalto</b>		<b>€ 21.800,95</b>
A3 – Somme a disposizione I.V.A. 22%	€ 4.796,21	€ 4.796,21
<b>Totale lotto</b>		<b>€ 26.597,16</b>

#### Art. 1.7 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'importo complessivo dei servizi incluso di manodopera ed oneri sicurezza ammonta ad **€ 264.625,32** oltre IVA di legge. L'importo di cui al precedente periodo comprende i costi della sicurezza (di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) stimati in **€ 123.753,64** (non soggetti al ribasso d'asta) e l'importo, a cui andrà applicato il ribasso d'asta, dei servizi pari a **€ 140.871,68** (servizi a misura **€ 81.175,76** sommato ai costi della manodopera pari ad **€ 59.695,92**). Il costo complessivo della manodopera è pertanto stimato in **€ 59.695,92** corrispondenti al **22,559%** del totale.

### **Art. 1.8 - PROROGA CONTRATTUALE**

L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di attivare l'opzione di affidare ulteriori lavorazioni relative al secondo taglio per, al massimo, il medesimo importo, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, alle stesse condizioni giuridiche ed alle condizioni economiche come specificato all'Art. 4.5 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI, previste dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale. La proroga contrattuale è subordinata all'esercizio dell'opzione da parte dell'amministrazione.

**Tale opzione, subordinata al reperimento delle adeguate risorse finanziarie, potrà essere attivata, senza necessità ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023.**

### **Art. 1.9 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO**

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato nei successivi 60 giorni.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione, tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, comprese le spese di contratto, di bollo e di registrazione oltre al rimborso delle spese di pubblicazione della gara d'appalto.

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta da bollo come da tabella dell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

### **Art. 1.10 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore ha il divieto di cedere ad altri, a pena di nullità, totalmente o parzialmente il presente contratto ai sensi dell'art.119 c.1 del D.Lgs. 36/2023, ferma restando la possibilità della Provincia di dichiarare risolto di diritto il contratto e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

### **Art. 1.11 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE, RAPPRESENTANTE E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore si obbliga ad eleggere il proprio domicilio presso la sede della Provincia di Savona, per tutta la durata della prestazione contrattuale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

## **Art. 1.12 - MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Il contratto di appalto può essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purchè la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi regionali della Liguria;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore esecuzione del contratto e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei servizi, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

La Provincia si riserva la facoltà di introdurre tutte quelle varianti, aggiunte, riduzioni o soppressioni di qualsiasi natura, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione del servizio, senza che l'Impresa possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli dell'elenco.

I prezzi comprendono tutti gli oneri a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi ad essa affidati, come specificato nel Capitolato stesso.

## **CAPO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

### **Art. 2.1 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE**

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto delle normative vigenti generali e di settore applicabili e con particolare riferimento alle norme di seguito elencate e successive modifiche ed integrazioni:

- L.19.03.1990 n.55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”;
- D.M. LLPP. 19.04.2000 n.145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.3 comma 5 della L.11.02.1994 n.109 e successive modificazioni”;
- D.P.R. 06.06.2001 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- D.Lgs. 09.04.2008 n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della L. 3.08.2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- *D.Lgs. 31/03/2023 n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;*
- *D.M. 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”.*

*Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato negli all'interno del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto applicabili, per forniture analoghe.*

## **Art. 2.2 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è diviso in due parti:

- nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione economica dell'oggetto dell'appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- nella seconda parte una compiuta definizione tecnica, le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del Direttore esecuzione del contratto, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla L. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m 37/2008 (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

## **Art. 2.3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE**

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale descrittivo

e prestazionale, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) l'elenco dei prezzi unitari, ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta prezzi;
- b) il computo metrico estimativo;
- c) il cronoprogramma;
- d) le polizze di garanzia;
- e) Il DUVRI e allegati a pena la nullità del medesimo di cui all'art. 26 · Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.;
- f) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- g) Capitolato CAM.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direttore esecuzione del contratto.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### **Art. 2.4 - PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA**

In conformità all'art. 57 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta ad inserire nel bando di gara specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Con riferimento ai CCNL la norma prevede che la stazione appaltante tenga conto dei contratti stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare. L'appaltatore garantisce, quindi, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

**Si specifica che il CCNL applicabile è quello per gli operai agricoli e florovivaisti.**

Le attività oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal d.lgs. 198/2006 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norma per il diritto al lavoro dei disabili*).

Ai sensi dell'art. 57, comma 1 e 2-bis e art. 1, comma 2 e 3 dell'Allegato II.3, d.lgs. 36/2023 l'appaltatore, diverso da quelli indicati al comma 1 (con oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1 commi 2 e 3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione committente applica la penale pari al 1 ‰ (per mille dell'ammontare netto contrattuale).

La violazione dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3, d.lgs. 36/2023, determina, altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

#### **Art. 2.5 - ATTIVITÀ DEL DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un Direttore esecuzione del contratto per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi.

Il Direttore esecuzione del contratto è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i servizi siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività.

Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce *ordini di servizio* riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Nel dettaglio, il Direttore esecuzione del contratto:

- prima della consegna dei servizi, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai servizi e

- all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- consegna i servizi, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste dall'Art. 2.6 - CONSEGNA DEI SERVIZI;
- provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
- impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo
- dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP (*quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, il Direttore esecuzione del contratto si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale*);
- verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il Direttore esecuzione del contratto registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei servizi eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;
- supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;
- controlla lo sviluppo dei servizi e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei servizi per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei servizi;
- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei servizi si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;
- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con l'esecutore;
- rilascia gli stati d'avanzamento dei servizi entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei servizi da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);
- gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei servizi. Il Direttore esecuzione del contratto può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;
- controlla la spesa legata all'esecuzione dei servizi, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

## Art. 2.6 - CONSEGNA DEI SERVIZI

Prima di procedere alla consegna, il Direttore esecuzione del contratto attesta lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo che viene trasmesso al RUP.

La consegna dei servizi, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del Direttore esecuzione del contratto, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore esecuzione del contratto, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento.

Avvenuta la consegna, il Direttore esecuzione del contratto e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei servizi.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute;
- l'indicazione delle aree, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento

del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di effettivi giorni **naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna:

LOTTO	GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI
1	41

2	30
3	45
4	38
5	41
6	25
7	48
8	41
9	58
10	39

### **Mancata consegna**

- Nel caso in cui si riscontrino differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore esecuzione del contratto ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
- Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei servizi, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
- La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.  
Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura, calcolata sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art.3:
  - 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
  - 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
  - 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei servizi e confermare nel registro di contabilità.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla **consegna tardiva** dei servizi, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei servizi.

### **Sospensione**

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

### **Consegna parziale**

Il direttore dei lavori provvede alla **consegna parziale** dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la

disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Nel caso di **consegna d'urgenza**, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

#### **L'avvio del servizio potrà avvenire in via anticipata**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### **Art. 2.7 - SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE SERVIZI**

È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il Direttore esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

Il Direttore esecuzione del contratto dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei servizi e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei servizi ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il Direttore esecuzione del contratto redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei servizi, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei servizi, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al Direttore esecuzione del contratto; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei servizi.

Quando, a seguito della consegna dei servizi, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei servizi, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei servizi; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

L'esecutore termina i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e

comunica per iscritto al Direttore esecuzione del contratto l'ultimazione. Il Direttore esecuzione del contratto procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il Direttore esecuzione del contratto

*In materia di sospensione e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.121 del D. Lgs. 36/2023, nonché l'art. 8 dell'allego II.14 del medesimo decreto.*

## **Art. 2.8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In materia di risoluzione del contratto si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato II.14, del Codice Civile e del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 nella parte che interessa.

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- d) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- e) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei servizi a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il Direttore esecuzione del contratto, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice.

## **Art. 2.9 - GARANZIA PROVVISORIA**

La **garanzia provvisoria**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

*L'importo del presente appalto rientra nelle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice e pertanto la garanzia provvisoria - art. 106 c. 1, del codice - è pari al 2% del valore complessivo del presente appalto.*

**La garanzia provvisoria deve essere costituita secondo le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023: sotto forma di cauzione o di fideiussione.**

*La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice .*

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla durata presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del 30%** quando, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del **50%**, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **10%**, cumulabile con la riduzione del 30% e del 50%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1. L'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del **20%**, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando l'operatore economico possenga una o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel contratto, in quanto opportunamente documentato nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di offerta.

La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

#### Art. 2.10 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva art. 117 del Dlgs 36/2023, con le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al **10%** dell'importo contrattuale dei singoli lotti ; essendo l'appalto di importo corrispondente **alle soglie di rilevanza europea** di cui all'art. 14 del codice.

**La garanzia definitiva ove richiesta, deve essere costituita secondo le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023: sotto forma di cauzione o di fideiussione.**

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'Art. 2.9 - GARANZIA PROVVISORIA.

L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei servizi, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di verifica di conformità o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di verifica di conformità ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

#### **Art. 2.11 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'esecutore dei servizi, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei servizi una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza **assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi il cui massimale è pari al 5%** della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi **12 mesi** dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Il Fornitore si obbliga a garantire e tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, azione o domanda che possa derivare da terzi in conseguenza dell'appalto e si obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che fossero intentate da terzi per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

#### **Art. 2.12 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

**Gli aggiudicatari dei dieci lotti sopra elencati non potranno effettuare, in qualità di subappaltatori, lavorazioni e/o interventi in altri lotti al fine di garantire interventi immediati e nei tempi stabiliti dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.**

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 1, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle stesse e non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei servizi oggetto del

contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli art. 100 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore esecuzione del contratto, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora nominato provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a servizi, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi. Con riferimento ai servizi affidati in subappalto, il Direttore esecuzione del contratto, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

**Art. 2.13 - PENALI**

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale:

La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

<b>OGGETTO</b>	<b>INADEMPIMENTO</b>	<b>PENALE</b>
<b>OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO</b>	Mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro	euro 1.000,00 per ogni contestazione
<b>VEICOLI</b>	Utilizzo di veicoli in quantità inferiore o con caratteristiche difformi da quelle richieste per il corretto svolgimento delle prestazioni	Euro 1.000,00 per ogni contestazione
	Inadeguato stato di conservazione o di manutenzione dei veicoli	euro 100,00 per ogni contestazione
<b>PERSONALE, NORME GENERALI</b>	Mancata comunicazione dell'elenco del personale, livelli e mansioni	euro 500,00 per ogni contestazione
	Omessa comunicazione delle variazioni del personale impiegato	euro 100,00 per ogni contestazione
<b>PERSONALE, NORME TECNICHE ORGANIZZATIVE</b>	Personale privo o dei dispositivi di protezione individuali	euro 200,00 per singola contestazione
	Irregolarità commesse dal personale o documentato comportamento corretto verso il pubblico o documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni da parte del personale	euro 150,00 per ogni contestazione
	Omesso rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.	euro 500,00 per ogni contestazione
<b>INDICAZIONI GENERALI PER LO SPAZZAMENTO MANUALE.</b>	Omesso spazzamento manuale completo o parziale	euro 250,00 per ogni contestazione
<b>SERVIZIO DI SFALCIO E DISERBO</b>	Per la mancata esecuzione delle operazioni e servizi conformemente alle prescrizioni tecniche del capitolato	euro 150,00 per ogni contestazione
	Per ogni giorno solare di ritardo non giustificato rispetto ai tempi fissati e/o agli ordini inviati tramite pec o raccomandata;	euro 100,00 per ogni contestazione
	Per ogni episodio di accertata insufficiente conduzione del cantiere: mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree interessate, insufficiente pulizia delle aree verdi, dei campi	euro 100,00 per ogni contestazione

	giochi, ecc., grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza;	
	Penali per danneggiamenti ai fusti degli alberi o degli arbusti. Si considera danneggiato un albero o un cespuglio sui quali siano stati effettuati tagli o scortecciamenti per una lunghezza di almeno 2 cm di lunghezza.	euro 26,00 per ogni ferita di siffatte dimensioni

- L'importo complessivo della penale sarà trattenuto direttamente da quanto altrimenti dovuto all'Impresa, salvo il recupero della maggior somma eventualmente dovuta.
- Le penali di cui ai precedenti comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Il DEC segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base di tali indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica di conformità.

Nei casi in cui l'importo complessivo delle penali arrivi a superare il 10% dell'importo contrattuale, si applica la seguente procedura:

- il DEC assegna all'appaltatore un termine che salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni non eseguite;
- Trascorso senza esito il termine di cui al precedente punto, qualora l'inadempimento permanga, deve essere redatto il processo verbale in contraddittorio e la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali; invece, qualora l'impresa esecutrice completi il servizio residuo, il DEC procederà alla contabilizzazione ferma restando l'applicazione delle penali in sede di conto finale.
- Non sono ammesse ulteriori proroghe di ultimazione del servizio.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui le prestazioni previste dal presente Capitolato, non vengano eseguite in ottemperanza ai requisiti di accettabilità richiesti, il DEC effettuerà detrazioni sull'importo relativo alle quantità contestate.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo non è previsto nessun premio di accelerazione

#### **Art. 2.14 - SICUREZZA**

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici o privati. Come indicato nell'articolo 95 del D. Lgs. 81/2008, durante l'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro dell'Impresa appaltatrice dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, al quale si rimanda per il dettaglio.

L'Appaltatore, e per esso il Direttore Tecnico del cantiere, avrà l'obbligo inoltre di curare e verificare che i lavoratori impiegati, compresi quelli delle eventuali Ditte subappaltatrici, siano dotati degli occorrenti dispositivi di protezione individuale, abbiano ricevuto adeguata formazione ed informazione sui rischi connessi con l'esecuzione del servizio, ed eseguano gli stessi secondo le procedure indicate nel documento di valutazione dei rischi, e che nel cantiere sia posta in opera la segnaletica antinfortunistica occorrente, conforme alla

normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento in oggetto sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono pertanto comprensivi di quelli per i rischi interferenziali. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'amministrazione Provinciale provvederà a fornire all'Appaltatore informazioni sui rischi esistenti, in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività in essere, che egli stesso dovrà sottoscrivere per presa visione.

La provincia in fase di stesura dei documenti a base d'appalto elabora il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), il quale contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro da fornire all'impresa appaltatrice, con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare ed alle misure di prevenzione e protezione o di emergenza da adottare nello svolgimento della propria attività, in ottemperanza all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, T.U. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Secondo il comma 3 del citato articolo, il committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione lungo le Strade Provinciali, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta sottoscrizione del D.U.V.R.I, da parte del responsabile incaricato dalla stessa.

Si rimanda all'elaborato: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

#### **Art. 2.15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DISCIPLINA ANTIMAFIA**

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.

Per i flussi finanziari relativi all'intervento valgono le seguente regole:

- i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui sopra;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui sopra, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono

essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

- Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.

Ogni pagamento di cui alla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG che identificano l'intervento.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al primo paragrafo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di legge. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 2.16 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a

revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nei contratti di servizi i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

**La Provincia liquiderà all'affidatario il corrispettivo dovuto in un'unica soluzione, previa approvazione della verifica di conformità del servizio, dietro presentazione di regolare fattura.**

La Provincia procederà ai pagamenti nei confronti dell'affidatario entro 30 giorni dalla trasmissione della fattura.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la **congruità dell'incidenza della manodopera** mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile/Edilcassa comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del Direttore esecuzione del contratto che giustifichi tale scostamento.

Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo/Certificato di verifica di conformità dei servizi e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo/Certificato di verifica di conformità, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **Art. 2.17 - REVISIONE PREZZI**

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT: b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti per il mercato interno.

#### **Art. 2.18 - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI**

Si stabilisce che il conto finale viene compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei servizi.

Il conto finale dei servizi è compilato dal Direttore esecuzione del contratto a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei servizi è sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere

motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei servizi il RUP dà avviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i servizi, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Al conto finale il Direttore esecuzione del contratto allega la seguente documentazione:

- il verbale o i verbali di consegna dei servizi;
- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- i verbali di sospensione e ripresa dei servizi, il certificato di ultimazione dei servizi con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
- gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo o di verifica di conformità .

#### **Art. 2.19 - ULTIMAZIONE DEI SERVIZI**

Il Direttore esecuzione del contratto, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei servizi, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei servizi e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

#### **Art. 2.20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

In relazione alla verifica di conformità si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 dell'allegato II.14 del D.Lgs.36/2023.

Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni da tale verifica, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore ed il relativo pagamento della rata di saldo, disposto - fatta salva diversa indicazione da parte del RUP - previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023

La Provincia procederà ai pagamenti nei confronti dell'affidatario solo a seguito della verifica in

ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva e circa l'assenza di insoluti fiscali presso Agenzia delle entrate -Riscossione, fermo restando l'intervento sostitutivo della Provincia in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi dell'art.11 c.6 e dell'art.119 c.8 e 9 del D.Lgs36/2023.

Per gli appalti sottosoglia comunitaria è facoltà delle stazioni Appaltanti sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento.

<p style="text-align: center;"><b>Art. 2.21 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE</b></p>
---

Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- al momento dell'avvio del servizio il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione un Responsabile del servizio, che fungerà da interlocutore verso la Committente, che abbia una esperienza almeno decennale nella gestione di commesse analoghe. Detto soggetto è legittimato a ricevere gli ordini e le istruzioni, nonché a rendicontare i consuntivi dei servizi erogati. Il Responsabile dovrà rispondere, per conto del Fornitore, della corretta conduzione dell'appalto e della erogazione dei servizi richiesti;
- l'Impresa deve fornire i recapiti utili a garantire la reperibilità del Responsabile del servizio. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile (a titolo di esempio, ferie, malattia), il Fornitore deve provvedere alla sua sostituzione con altro soggetto in possesso degli stessi requisiti professionali in modo da assicurare la continuità della funzione;
- In caso di assenza senza giustificato motivo del Responsabile del servizio ovvero in caso di mancata sostituzione si applica la penale;
- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- sono di responsabilità dell'Impresa tutti gli apprestamenti, i depositi, i mezzi messi a disposizione manlevando sin d'ora la Provincia di Savona da qualsiasi pretesa anche verso terzi;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal Direttore esecuzione del contratto o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché

- il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- la pulizia del piano viabile al termine di ogni giornata lavorativa;
  - le spese per la fornitura ed il mantenimento del cantiere attrezzato con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione del servizio;
  - l'adozione nell'esecuzione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
  - ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente il servizio svolto sia verso la Provincia che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Provincia;
  - il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari;
  - le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione del servizio;
  - le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
  - la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Provincia, il DEC e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
  - ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
  - l'appaltatore è tenuto al rispetto , previsto per legge, delle disposizioni previste dal D.U.V.R.I.;
  - il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
  - la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 119 c. 15 del d.lgs. 36/2023;
  - l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
  - il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
  - la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023;
  - la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
  - la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Provincia completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

Di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, sia in questo articolo quanto in tutti gli altri del presente Capitolato l'Appaltatore ha tenuto conto nello stabilire i prezzi offerti. In caso di inosservanza degli oneri ed obblighi previsti dal presente articolo, potrà essere disposta carico dell'appaltatore una pena pecuniaria compresa tra € 500,00 ed € 1.500,00 a giudizio del DEC per ogni punto non osservato ed in numero pari agli Ordini di Servizio doverosamente emanati

L'eventuale sanzione non esenterà, comunque, dal rispetto di quanto previsto nel suddetto articolo.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'Art. 1.7 - AMMONTARE DELL'APPALTO del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

#### **Art. 2.21.1 - PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato al servizio da eseguire. L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti all'assunzione, volti alla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza della stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurative e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'affidatario è altresì responsabile in solido verso la Provincia dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e in materia di sicurezza, l'affidatario deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

#### **Art. 2.21.2 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

L'appaltatore, ai sensi dell'art.18, comma 7, della Legge n.55/90 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto

#### **Art. 2.21.3 - ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nella provincia di Savona e, ancora, di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19.03.1990 n.55. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia stessa comunicherà all'impresa, e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Provincia, né pretendere risarcimento di danni. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'appaltatore venga accertata dopo l'ultimazione del servizio, la Provincia si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli Istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.

#### **Art. 2.22 - CARTELLI**

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, almeno un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la stazione appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione del Servizio e dell'assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023, sono indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali. Tali cartelli sarà posizionato sull'autocarro.

#### **Art. 2.23 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

Il Fornitore è produttore e detentore dei rifiuti derivanti dalle attività relative al servizio ed è responsabile della loro corretta gestione, trasporto, conferimento, riutilizzo, e deve garantire che tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni necessarie, nonché in conformità alle norme vigenti.

Il deposito temporaneo di materiali di scarto non è ammesso, e il Fornitore deve immediatamente procedere con la rimozione;

**Si richiede iscrizione all'Albo Gestori Ambientale per il codice CER 20 02 01 (in quanto il prodotto risultante dall'esecuzione del servizio è considerato rifiuto e pertanto non**

**rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 185 D. Lgs. 152/2006).**

I materiali provenienti dalla potatura ed abbattimento delle alberature stradali, compreso quello proveniente dalla riprofilatura dei cigli è di proprietà dell'impresa in quanto la stessa, producendo il rifiuto, ne diviene titolare e lo deve gestire secondo le normative in materia. Per quanto sopra gli oneri di smaltimento, anche economici, sono a carico dell'impresa. L'impresa dovrà dimostrare tale adempimento consegnando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.

**Art. 2.24 - INCOMPATIBILITÀ INCARICO**

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per l'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs. 39/2013. L'appaltatore si è impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

**Art. 2.25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'adempimento di obblighi informativi posti a proprio carico dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione Provinciale coinvolto nel procedimento.

I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per finalità statistiche e di monitoraggio. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Savona.

**Art. 2.26 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie tra l'Ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Savona. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 213 D.Lgs. 36/2023.

**CAPO 3 - NORME PER LA MISURAZIONE  
E VALUTAZIONE DEI SERVIZI**

**Art. 3.1 - NORME GENERALI**

**Generalità**

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione Direttore esecuzione del contratto abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo .

#### **Contabilizzazione dei servizi a corpo e/o a misura**

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di appalti aggiudicati col criterio dell'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

#### **Lavori in economia**

Nell'eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

### **Art. 3.1.1 - Trasporti**

I trasporti di materiale sciolto verranno valutati in base al peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sarà compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per materiali di consumo, il servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

### **Art. 3.1.2 - Noleggi**

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

### **Art. 3.2 - Lavorazioni sfalcio e cantieristica**

*Per le voci della sicurezza per la cui descrizione completa si rimanda alle voci dell'elaborato 2B ELENCO PREZZI' si precisa quanto segue:*

*NPPSV.24 – Riguarda il Nolo della segnaletica occorrente per ogni singolo lotto*

*Con unità di misura cad (cadauna) sarà compensata 1 volta per l'intera durata del servizio*

*Per le voci:*

*dalla NPPSV.26 alla NPPSV.34 Riguardanti la posa della segnaletica e i movieri*

*Tutte con unità di misura hm (ettometro) saranno compensate a ettometro e/o frazioni di ettometro di strada finita su ambo i lati*

*Per le voci della lavorazioni per la cui descrizione completa si rimanda all'Art. 4.3 - Interventi di sfalcio sulle strade provinciali*

*Per le voci:*

*dalla NPPSV.15 alla NPPSV.18 Riguardanti le varie tipologie di sezioni di sfalcio*

*Tutte con unità di misura hm (ettometro) saranno compensate a ettometro e/o frazioni di ettometro di strada finita su ambo i lati*

## **CAPO 4 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO**

### **Art. 4.1 - SOPRALLUOGO**

Le attività di sopralluogo consistono in una o più visite sui siti interessati dai servizi, necessarie a rilevare le caratteristiche e lo stato dei luoghi nonché a raccogliere i dati utili affinché l'appaltatore possa progettare e determinare le modalità di avvio, organizzazione e di esecuzione delle attività. Le date dei sopralluoghi successivi al primo vengono concordate tra le parti.

Il sopralluogo avrà luogo per individuare gli sfalci da fare con mezzo meccanico e/o a mano.

Tale sopralluogo sarà condotto dal preposto della Ditta, sulla base dello stesso potranno essere individuate puntualmente le interferenze delle lavorazioni per individuare il miglior metodo di applicazione del D.U.V.R.I., ed eventualmente gli accorgimenti da integrare al D.U.V.R.I.

### **Art. 4.2 - Cantierizzazioni (sicurezza non soggetta a ribasso)**

*Si rimanda al D.U.V.R.I. e agli elaborati allegati*

### **Art. 4.3 - Interventi di sfalcio sulle strade provinciali**

#### **Art. 4.3.1 - Generalità**

La manutenzione del verde pertinenziale stradale e degli argini attiene alla combinazione di attività manutentive del verde e di sfalcio/trinciatura delle pertinenze stradali e/o argini, che sono di competenza della Provincia di Savona.

Le misure su cui operare sono:

SFALCIO CON MEZZI MECCANICI (trattrici gommate con trince applicate con larghezza di

taglio minima di cm. 100 e campo di lavoro fino a 8,00 metri).e SFALCIO SOLO A MANO (con decespugliatore, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce)

Per le misure si rimanda alle singole sezioni dei capitoli seguenti

Nei centri urbani e/o abitati lo sfalcio avverrà sulla totalità delle pertinenze provinciali.

Ciascun lato di strada - composto dal margine destro e dal margine sinistro nel caso in cui la corsia centrale di spartitraffico non sia esclusivamente realizzata con manufatto cementizio o con sicurvia - deve essere oggetto di una o più delle seguenti attività necessarie ad assicurare lo sfalcio della componente vegetale del tratto di strada oggetto di manutenzione:

- sfalcio erba in banchina e arginelli, in assenza di barriere: eseguito a mano o a macchina in banchina stradale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi a partire dal bordo bituminato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La prestazione comprende gli oneri per la rifinitura, con un passaggio, del taglio dell'erba attorno ai segnalimiti o ai sostegni dei sicurvia nonché del trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate ovvero la triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate.
- sfalcio erba in banchina e arginelli, in presenza di barriere: eseguito a mano o a macchina in banchina stradale, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi a partire dal bordo bituminato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La prestazione comprende gli oneri per la rifinitura, con un passaggio, del taglio dell'erba attorno ai segnalimiti o ai sostegni dei sicurvia nonché del trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate ovvero la triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate.
- sfalcio di erbe su scarpate e banchettoni: eseguito a mano o a macchina sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate. La prestazione deve essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La prestazione comprende gli oneri per la rifinitura, con due passaggi, del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali nonché la triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate.
- sfalcio di erbe nelle aree a verde: eseguito a mano o a macchina su isole, svincoli a partire dal bordo bituminato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La lavorazione comprende gli oneri per la rifinitura, con un passaggio, del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali nonché della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate.
- pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva: eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri fino a 6 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La prestazione comprende gli oneri per il sezionamento e l'accumulo in aree indicate dalla Direzione Lavori del materiale legnoso utilizzabile, l'accumulo del materiale da cippare, l'accumulo a cippatura effettuata ed il successivo trasporto a rifiuto indicato dal D.C.E. e quanto altro necessario per assicurare un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione.
- in prossimità dei marginatori stradali, della segnaletica verticale, dei pali della pubblica illuminazione, di alberi, della barriere di sicurezza e di altri ostacoli che impediscano il taglio con i mezzi meccanici, il servizio deve essere svolto a mano o con decespugliatori manuali o con particolari mezzi d'opera in modo da non arrecare danni e garantire lo sfalcio, il tutto senza che l'appaltatore possa avere diritto ad incrementi di prezzo rispetto a quelli offerti.
- le operazioni di cui sopra comprendono diametri arbustivi fino a 6 cm: triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La lavorazione comprende gli oneri per la gestione del trattore a ruote gommate in perfetta efficienza, con l'operatore addetto continuativamente alla manovra compreso il consumo di carburante, la

- manutenzione ordinaria, straordinaria e le spese annesse per il perfetto funzionamento.
- Il materiale lavorato con la tecnica del mulching: tale servizio dovrà essere espletato con mezzi a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta; eventuali scarti del taglio mulching sono da distribuire omogeneamente, in modo da evitare accumuli di materiale.
- Il materiale grosso (ramaglie, tronchi, ecc..) dovrà essere smaltito a discarica come pure il materiale presente sulla piattaforma stradale
- potatura di contenimento di esemplari arborei fino a 6 ml di altezza qualora sia fatto con mezzo meccanico mentre se fatto a mano fino a 3 ml: potatura di contenimento di esemplari arborei secondo la forma campione stabilita dalla Direzione Lavori e comunque secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. La lavorazione comprende gli oneri per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta indicato dal D.C.E..
- potatura siepe spartitraffico da eseguirsi da entrambe le carreggiate sui fianchi e sulla parte superiore, la pulizia del bordo dello spartitraffico e l'allontanamento a discarica del materiale.
- la soffiatura dell'erba sfalciata dalla banchina stradale, mediante soffiatore.
- pulizia dei margini della carreggiata stradale: pulizia dei margini della carreggiata stradale del bordo dello spartitraffico, dei cordoli di opere d'arte o di arginelli, compresa anche quella di eventuali canalette, griglie o pozzetti di raccolta, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
- abbattimento di alberature stradali pericolose secche o comunque deteriorate, di qualsiasi specie vegetale, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile ove indicato dalla Direzione Lavori o a rifiuto.
- Le superfici attorno alle aree verdi (piazza, strade, marciapiedi, ecc.) dovranno essere perfettamente pulite al termine di ogni giornata lavorativa.

Per tutte le attività svolte dall'Appaltatore comprende la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative, le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni che saranno computate a parte.

<b>Art. 4.3.1.1      SFALCIO di erbe in banchina e arginello fino a 1,00 ml e in scarpata 1,00 ml di larghezza</b>
--

Art. NPPSV.15

Per i dettagli della sezione si rimanda all'elaborato 2C Sezioni tipo:

- TAV 1 - Sezione 1+1ml (A)
- TAV 2 - Sezione 1+1ml (B)
- TAV 6 - Schema intersezioni

1 SFALCIO di erbe in banchina e arginello fino a 1,00 ml, in scarpata 1,00 ml di larghezza e 5,00 ml di altezza, eseguito a mano, sia in centro abitato che esterna al centro abitato in presenza di manufatti, case ecc...sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Art. 4.3.1 - Generalità degli interventi di sfalcio sulle strade provinciali

<b>Art. 4.3.1.2      SFALCIO di erbe presso sezioni in trincea 3,00 ml a dx 3,00 ml a sx di</b>
---

## larghezza

Art. NPPSV.16

Per i dettagli della sezione si rimanda all'elaborato 2C Sezioni tipo:

- TAV 3 - Sezione 3+3ml
- TAV 6 - Schema intersezioni

1 SFALCIO di erbe presso sezioni in trincea 3,00 ml a dx 3,00 ml a sx di larghezza per superfici fino a 45 gradi di inclinazione e 5,00 ml di altezza, in presenza di ostacoli (alberi, ecc..) i 3,00 ml si potranno ridurre ad un 1,00 ml compensando le opere sulle alberature esistenti, eseguito a macchina e a mano, sia in centro abitato che esterna al centro abitato in presenza di manufatti, case ecc...sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Art. 4.3.1 - Generalità degli interventi di sfalcio sulle strade provinciali

### **Art. 4.3.1.3 SFALCIO di erbe presso sezioni in rilevato 2,00 ml a dx 2,00 ml a sx di larghezza**

Art. NPPSV.17

Per i dettagli della sezione si rimanda all'elaborato

2C Sezioni tipo:

- TAV 5 - Sezione 2+2ml
- TAV 6 - Schema intersezioni

1 SFALCIO di erbe presso sezioni in rilevato 2,00 ml a dx 2,00 ml a sx di larghezza per superfici fino a 45 gradi di inclinazione e 5,00 ml di altezza, in presenza di ostacoli (alberi, ecc..) si ridurrà ad un metro compensando le opere sulle alberature esistenti, eseguito a macchina e a mano, sia in centro abitato che esterna al centro abitato in presenza di manufatti, case ecc...sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Art. 4.3.1 - Generalità degli interventi di sfalcio sulle strade provinciali

### **Art. 4.3.1.4 SFALCIO di erbe presso sezioni miste 2,00 ml banchina 3,00 ml scarpate di larghezza**

Art. NPPSV.18

Per i dettagli della sezione si rimanda all'elaborato 2C Sezioni tipo:

- TAV 4 - Sezione 2+3ml
- TAV 6 - Schema intersezioni

1 SFALCIO di erbe presso sezioni miste 2,00 ml banchina in presenza di ostacoli (alberi, ecc..) si ridurrà ad un metro compensando le opere sulle alberature esistenti, 3,00 ml scarpate di larghezza per superfici fino a 45 gradi di inclinazione e 5,00 ml di altezza, in presenza di ostacoli (alberi, ecc..) i 3,00 ml si potranno ridurre ad un 1,00 ml compensando le opere sulle alberature esistenti,, eseguito a macchina e a mano, sia in centro abitato che esterna al centro abitato in presenza di manufatti, case ecc...sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Art. 4.3.1 - Generalità degli interventi di sfalcio sulle strade provinciali

## **Art. 4.4 - CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - SGOMBERI E RIPRISTINI**

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (passarelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolare, ed alla sua sorveglianza.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti

dal regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero Lavori Pubblici.

In ogni caso, a cura e spese dell'Appaltatore dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Ultimate le opere, l'Appaltatore dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

#### **Art. 4.5 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI**

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nel precedente articolo e riguardanti l'Art. 1.8 - PROROGA CONTRATTUALE, che si rendessero necessari, si seguiranno le le modolià indicate nei punti seguenti.

**IL SECONDO TAGLIO IN QUANTO UNA RIESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI APPALTATE PRIMA DELLA STAGIONE AUTUNNALE HA UNA MAGGIOR CELERITA' DOVUTA A UNA PIU' CONTENUTA CRESCITA DELLE ESSENZE VEGETALI PER IL MINOR TEMPO TRASCORSO DAL PRIMO SFALCIO ANNUALE. I PREZZI PER LE LAVORAZIONI PREVISTE DALL'ELENCO PREZZI SONO DI SEGUITO RIPORTATE.**

#### **Art. 4.5.1 - LAVORAZIONI**

##### **Art. 4.5.1.1 SFALCIO di erbe in banchina e arginello fino a 1,00 ml e in scarpata 1,00 ml di larghezza**

Art. NPPSV.19

Per i dettagli della sezione si rimanda all'elaborato 2C Sezioni tipo:

- TAV 1 - Sezione 1+1ml (A)
- TAV 2 - Sezione 1+1ml (B)
- TAV 6 - Schema intersezioni

2 SFALCIO di erbe in banchina e arginello fino a 1,00 ml, in scarpata 1,00 ml di larghezza e 5,00 ml di altezza, eseguito a mano, sia in centro abitato che esterna al centro abitato in presenza di manufatti, case ecc...sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Art. 4.3.1 - Generalità degli interventi di sfalcio sulle strade provinciali

##### **Art. 4.5.1.2 SFALCIO di erbe presso sezioni in trincea 3,00 ml a dx 3,00 ml a sx di larghezza**

Art. NPPSV.20

Per i dettagli della sezione si rimanda all'elaborato 2C Sezioni tipo:

- TAV 3 - Sezione 3+3ml
- TAV 6 - Schema intersezioni

2 SFALCIO di erbe presso sezioni in trincea 3,00 ml a dx 3,00 ml a sx di larghezza per superfici fino a 45 gradi di inclinazione e 5,00 ml di altezza, in presenza di ostacoli (alberi, ecc..) i 3,00 ml si potranno ridurre ad un 1,00 ml compensando le opere sulle alberature esistenti, eseguito a macchina e a mano, sia in centro abitato che esterna al centro abitato in presenza di manufatti, case ecc...sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi.

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Art. 4.3.1 - Generalità degli interventi di sfalcio sulle strade provinciali

**Art. 4.5.1.3 SFALCIO di erbe presso sezioni in rilevato 2,00 ml a dx 2,00 ml a sx di larghezza**

Art. NPPSV.21

Per i dettagli della sezione si rimanda all'elaborato

2C Sezioni tipo:

- TAV 5 - Sezione 2+2ml
- TAV 6 - Schema intersezioni

2 SFALCIO di erbe presso sezioni in rilevato 2,00 ml a dx 2,00 ml a sx di larghezza per superfici fino a 45 gradi di inclinazione e 5,00 ml di altezza, in presenza di ostacoli (alberi, ecc..) si ridurrà ad un metro compensando le opere sulle alberature esistenti, eseguito a macchina e a mano, sia in centro abitato che esterna al centro abitato in presenza di manufatti, case ecc...sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Art. 4.3.1 - Generalità degli interventi di sfalcio sulle strade provinciali

**Art. 4.5.1.4 SFALCIO di erbe presso sezioni miste 2,00 ml banchina 3,00 ml scarpate di larghezza**

Art. NPPSV.22

Per i dettagli della sezione si rimanda all'elaborato 2C Sezioni tipo:

- TAV 4 - Sezione 2+3ml
- TAV 6 - Schema intersezioni

2 SFALCIO di erbe presso sezioni miste 2,00 ml banchina in presenza di ostacoli (alberi, ecc..) si ridurrà ad un metro compensando le opere sulle alberature esistenti, 3,00 ml scarpate di larghezza per superfici fino a 45 gradi di inclinazione e 5,00 ml di altezza, in presenza di ostacoli (alberi, ecc..) i 3,00 ml si potranno ridurre ad un 1,00 ml compensando le opere sulle alberature esistenti,, eseguito a macchina e a mano, sia in centro abitato che esterna al centro abitato in presenza di manufatti, case ecc...sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Art. 4.3.1 - Generalità degli interventi di sfalcio sulle strade provinciali

**Art. 4.6 - Cantierizzazioni (sicurezza non soggetta a ribasso)**

Si rimanda al D.U.V.R.I. e agli elaborati allegati

**Art. 4.7 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI  
Lavorazioni sfalcio e cantieristica**

Per le **voci della sicurezza** per la cui descrizione completa si rimanda alle voci dell'elaborato 2B **ELENCO PREZZI'** si precisa quanto segue:

*NPPSV.24 – Riguarda il Nolo della segnaletica occorrente per ogni singolo lotto*

*Con unità di misura cad (cadauna) sarà compensata 1 volta per l'intera durata del servizio*

*Per le voci:*

*dalla NPPSV.25 alla NPPSV.40 Riguardanti la posa della segnaletica e i movieri*

*Tutte con unità di misura hm (ettometro) saranno compensate a ettometro e/o frazioni di ettometro di strada finita su ambo i lati*

Per le **voci delle lavorazioni** per la cui descrizione completa si rimanda all'Art. 4.3 - Interventi di sfalcio sulle strade provinciali

Per le voci:

*dalla NPPSV.19 alla NPPSV.22 Riguardanti le varie tipologie di sezioni di sfalcio  
Tutte con unità di misura hm (ettometro) saranno compensate a ettometro e/o frazioni di  
ettometro di strada finita su ambo i lati*